



COMUNE DI TORRALBA

Provincia di Sassari



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 18/2016
RECANTE “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE- FONDO REGIONALE PER IL
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. “AGIUDU TORRAU”

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° _____
del _____)



Indice:

Art. 1 Premessa	2
Art.2 Principi generali e requisiti di accesso	2
Art. 3 Soglie dell'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente – per accedere al REIS.....	4
Art. 4 Progetti Personalizzati di inclusione attiva.....	5
Art. 5 Casistiche di progetti REIS non collegati a politiche attive d'inclusione	6
Art.. 6 Sussidio economico e modalità di erogazione.....	7
Art. 7 Criteri per la determinazione della misura di contributo REIS	7
Art. 8 Sussidio economico mensile per i beneficiari REI.....	8
Art. 9 Entrata in vigore del regolamento	9
Art. 10 Disposizioni finali.....	10

Art. 1 Premessa

Il presente Regolamento disciplina i criteri oggettivi e le modalità attuative del Programma Regionale “*REIS - Reddito di inclusione sociale- Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale- Agiudu Torrau*”, in ossequio a quanto disposto nelle Linee Guida della Regione Sardegna per il triennio 2018/2020 approvate in via definitiva con deliberazione della G.R. n. 31/16 del 19.06.2018.

Art.2 Principi generali e requisiti di accesso

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per determinati casi specificati (indicati all'art. 6 del presente regolamento).

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 18/2016, come modificato dall'art. 1, comma 13, lett. A) punto 1 della legge regionale 32/2016.



La persona che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- ✓ Non percepisca la NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- ✓ Non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- ✓ Non possieda imbarcazioni da diporto.

Poiché la Regione Sardegna con proprie risorse prevede sia la possibilità di “aggiungere” ai beneficiari REI un contributo economico forfettario a fronte di un unico progetto REI, sia la possibilità di estendere il REIS ad una più ampia platea di famiglie destinatarie rispetto alla misura nazionale, è necessario che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d'accesso al REI presentino domanda per il REI.

Tutti gli altri nuclei familiari, per accedere al beneficio REIS, dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità previste nell'avviso comunale per l'individuazione dei destinatari REIS



Art. 3 Soglie dell'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente – per accedere al REIS

Di seguito sono definite le soglie ISEE e le priorità d'accesso alla misura del REIS.

Priorità 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'avviso comunale. A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario indicato nel paragrafo 8.

Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI.

I nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza dell'avviso comunale, non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono inseriti d'ufficio nelle graduatorie comunali di accesso al REIS.

Priorità 2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;*
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);*
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;*
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;*
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;*

Priorità 3

Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali e tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.

Priorità 4

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000 a 9.000 euro.

Priorità 5



Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza dell'avviso comunale, con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

Art. 4 Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario che può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 9 mesi.

In ogni caso, il progetto personalizzato dovrà essere avviato per tutti i destinatari del REIS entro il mese di ottobre e potrà avere una durata superiore rispetto a quella dell'erogazione monetaria.

La Giunta regionale, pur tenendo fermo quanto stabilito nella legge istitutiva del REIS circa la titolarità della progettazione e gestione delle misure in capo agli Ambiti PLUS territorialmente competenti, anche per l'anno 2018, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- ✓ Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
- ✓ Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.
- ✓ In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra il Comune, l'ufficio di piano dell'ambito PLUS e l'ASPAL che consista nell'attivazione di progetti attraverso il coinvolgimento delle associazioni, le imprese, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni no profit presenti nel territorio di competenza.
- ✓ Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.



Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune interessato dispone:

- ✓ servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure “gratuite” di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all’attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell’obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- ✓ attivazione di progetti d’inclusione attiva che costituiscano “buone prassi” applicabili in diversi contesti territoriali; i Comuni potranno in tal modo alimentare un elenco di questi progetti che verranno messi a disposizione delle altre amministrazioni comunali;
- ✓ promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- ✓ promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.
- ✓ promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- ✓ partecipazione a progetti d’inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- ✓ laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell’artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

L’inserimento dei destinatari REIS in Progetti d’inclusione attiva sarà assicurato anche dall’amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 di imminente avvio, e quelli finanziati con il programma LavoRAS.

Art. 5 Casistiche di progetti REIS non collegati a politiche attive d’inclusione

La Giunta regionale individua i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d’inclusione attiva:

- ✓ famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d’invalidità grave superiore al 90%;
- ✓ famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.



Art. 6 Sussidio economico e modalità di erogazione

È definito di seguito l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico.

A parità di caratteristiche del nucleo familiare, l'importo minimo del sussidio economico REIS è stabilito in euro 200,00 e l'importo massimo in euro 500,00 per tutti i beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE prevista.

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il Progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare. In caso di nucleo unipersonale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato dal Comune.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Per tutti i nuclei beneficiari, la durata dell'erogazione monetaria può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 9 mesi, e prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva.

Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione.

Soltanto dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS, per massimo due volte, da parte di un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura.

La durata della corresponsione del sussidio monetario può essere inferiore alla durata del Progetto d'inclusione attiva che, nello spirito del REIS, rappresenta il perno della concreta possibilità di emancipazione del singolo e del nucleo familiare attraverso un percorso verso l'acquisizione di un ruolo sociale attivo.

L'ammontare del beneficio economico è calcolato con le modalità di seguito illustrate.

Art. 7 Criteri per la determinazione della misura di contributo REIS

L'entità del sussidio economico mensile che può essere riconosciuto ai destinatari è ricompresa in un *range* minimo e massimo che varia in relazione alla composizione del nucleo familiare, e secondo i criteri oggettivi come da seguente tabella:



N. Componenti il nucleo familiare	Criticità del nucleo familiare	Entità del sussidio economico	Durata del progetto e dell'erogazione
1	Coloro che non hanno concluso il progetto personalizzato nell'annualità precedente	€ 200,00	Durata min. 6 mesi max. 9 mesi
	Condizione di povertà- Nuclei beneficiari titolari di <u>assegni pensionistici</u>	€ 220,00	
	Disabilità inferiore al 74 %	€ 230,00	
	Richiedenti che non abbiano beneficiato degli stessi interventi assistenziali nell'annualità precedente;	€ 250,00	
	Alloggio in locazione (Regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente)	€ 280,00	
2	Coloro che non hanno concluso il progetto personalizzato nell'annualità precedente	€ 300,00	Durata min. 6 mesi max. 9 mesi
	Condizione di povertà- Nuclei beneficiari titolari di <u>assegni pensionistici</u>	€ 320,00	
	Disabilità inferiore al 74 %	€ 330,00	
	Richiedenti che non abbiano beneficiato degli stessi interventi assistenziali nell'annualità precedente;	€ 350,00	
	Alloggio in locazione (Regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente)	€ 380,00	
3	Sussidio economico stabilito dalle Linee Guida Regionali	€ 400,00	Durata min. 6 mesi max. 9 mesi
4 e più	Sussidio economico stabilito dalle Linee Guida Regionali	€ 500,00	Durata min. 6 mesi max. 9 mesi

Art. 8 Sussidio economico mensile per i beneficiari REI

Non essendo possibile al momento assicurare l'integrazione al REI ai sensi del Decreto Legislativo n. 147, ai beneficiari REI viene comunque assicurato un importo forfettario con risorse regionali, che si configura quale "misura di sostegno economico, aggiuntiva al beneficio economico del REI, individuata nell'ambito del



progetto personalizzato di cui all'art. 6 [del Decreto Legislativo n. 147] a valere su risorse del Comune o dell'Ambito Territoriale", ai sensi dell'art. 4, comma 3 del citato Decreto Legislativo.

Ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di scadenza dell'avviso comunale è riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell'importo minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione del nucleo, a prescindere dall'ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano.

La tabella seguente sintetizza i criteri oggettivi per la definizione della durata dell'erogazione a favore di ciascun nucleo familiare destinatario, che non può comunque essere inferiore ai 6 mesi e superiore ai 9 mesi e che prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva definito a favore del nucleo familiare.

Numero componenti	Integrazione mensile	Durata dell'erogazione
1	60 euro	da 6 a 9 mesi
2	90 euro	da 6 a 9 mesi
3	120 euro	da 6 a 9 mesi
4 e più	150 euro	da 6 a 9 mesi

La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto deve rimanere invariata per la durata del progetto. Questa previsione si applica anche ai progetti d'inclusione attiva finanziati nel 2017 che al loro avvio abbiano previsto un certo contributo REIS ad integrazione del SIA, che non può subire in itinere (quindi anche nel corso del 2018) modifiche come conseguenza della rimodulazione della misura nazionale. Infatti ciò comporterebbe una modifica ex post degli esiti della valutazione che ha portato al riconoscimento del beneficio.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 147/2017, può verificarsi il caso di beneficiari del solo REIS che, nel 2018, siano anche beneficiari REI. In queste circostanze, a partire dalla data di approvazione definitiva della presente deliberazione, il REIS non può essere erogato per intero, ma solo per la quota forfettaria indicata nel presente paragrafo.

Tale disposizione si applica anche ai beneficiari REIS a valere sulle risorse 2016/2017 che durante il 2018 ottengano anche il beneficio REI.

Art. 9 Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento, in sede di prima applicazione troverà applicazione con effetti dalla pubblicazione della graduatoria REIS annualità 2018;



Art. 10 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto previsto dalle seguenti disposizioni di legge:

- Decreto Legge 15 settembre 2017, n. 147 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà'. (17G00161) (GU Serie Generale n.240 del 13-10-2017);
- Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 *“Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau”*;
- Linee guida per il triennio il 2018 – 2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau", approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018.